
Il tachigrafo digitale

Il tachigrafo è un apparecchio di controllo installato su alcune tipologie di mezzo di trasporto al fine di indicare, registrare e memorizzare in modo automatico i dati relativi alla marcia del veicolo e all'attività del conducente (velocità, distanze percorse, tempi di guida, pause di lavoro). Le norme comunitarie (Regolamenti CE 2135/98 e 561/2006) prevedono **l'obbligo di equipaggiamento con tachigrafo omologato** per:

- tutti i veicoli adibiti al trasporto merci, se di peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate;
- tutti i veicoli adibiti al trasporto passeggeri atti a trasportare più di nove persone, conducente compreso.

I tachigrafi finora installati erano di tipo analogico e registravano i dati su un supporto cartaceo; la relativa facilità di manomissione dei dati registrati ha reso però indispensabile l'adozione di apparecchiature più evolute ed affidabili, i **tachigrafi digitali**. La loro installazione, resa obbligatoria dal 1° Maggio 2006 sui veicoli di nuova immatricolazione dotati delle caratteristiche precedentemente definite, è altresì obbligatoria sui mezzi di trasporto immatricolati successivamente al 1° gennaio 1996 qualora sia necessario sostituire il vecchio apparecchio, e che siano:

- di peso superiore alle 12 tonnellate, se adibiti al trasporto merci;
- di peso superiore alle 10 tonnellate, se adibiti al trasporto persone.

A seguito dell'introduzione del tachigrafo digitale non vengono più rilasciate nuove autorizzazioni per l'installazione e la riparazione di cronotachigrafi analogici; pertanto, le autorizzazioni rilasciate in precedenza restano valide solo per tale tipo di apparecchiature.

I **Centri tecnici** per l'installazione, il montaggio, la riparazione dei tachigrafi digitali devono disporre di un sistema di garanzia della qualità certificato da organismi accreditati a livello nazionale o comunitario. Essi sono autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, che si avvale degli Uffici Metrici delle Camere di Commercio per l'espletamento dell'esame tecnico preventivo.

L'autorizzazione è specifica per i tachigrafi di ciascun fabbricante e un Centro può richiedere varie autorizzazioni per i tachigrafi prodotti da fabbricanti diversi.

Carte Tachigrafiche

Connesso all'installazione del tachigrafo digitale è l'utilizzo delle **carte tachigrafiche, che vengono rilasciate dalle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 3 del Decreto 31 Ottobre 2003, n. 361**. Esse sono di quattro tipi:

[Clicca qui per vedere la Modulistica - carte tachigrafiche](#)

Fasi di rilascio delle carte tachigrafiche

• *accettazione istanza*: l'istanza per l'ottenimento della carta tachigrafica può essere presentata presso gli sportelli della Camera di commercio a Sassari, Via Roma 74, compilata, sottoscritta e completa degli allegati richiesti: • *istruttoria*: l'istanza viene esaminata e sottoposta a tutti i controlli previsti dai regolamenti e dalla normativa, dopodiché i dati dei richiedenti sono immessi nell'applicazione informatica di rilascio delle carte, ove richiesto anche con l'acquisizione a mezzo scanner della foto del titolare • *produzione carta*: i dati immessi sono automaticamente rilevati da un centro operativo di Infocamere, che provvede alla produzione fisica della carta, alla personalizzazione ed alla stampa • *spedizione*: la carta viene consegnata al soggetto che ha presentato l'istanza in una delle seguenti modalità a scelta del richiedente: ritiro allo sportello camerale, inoltro - direttamente a cura del centro operativo di Infocamere - all'indirizzo di residenza o ad altro indirizzo menzionato nell'istanza

Le carte tachigrafiche si possono richiedere presso la sede camerale di Via Roma n. 74 ed utilizzando gli appositi modelli, scaricabili da questa pagina (vedi sopra) nonché dalla sezione modulistica del sito di [Unioncamere](#), sul quale è disponibile una dettagliata sezione informativa su caratteristiche, funzioni e normativa di riferimento.

Diritti di Segreteria

Il rilascio, il rinnovo e la sostituzione di carta tachigrafica sono soggetti al pagamento di un diritto di segreteria di **€ 37,00**, nel caso di ritiro della carta presso la CCIAA, o **€ 40,17** in caso di invio mediante lettera raccomandata all'indirizzo indicato dal richiedente. Tale diritto è dovuto per il rilascio (prima emissione), il rinnovo per scadenza o modifica dati e la sostituzione per smarrimento o furto delle carte tachigrafiche. È pagabile in contanti, bancomat e carte di credito presso gli sportelli camerali oppure a seguito dell'emissione di un Avviso di Pagamento PagoPA. L'Avviso di Pagamento PagoPA sarà consegnato all'utenza, tramite mail o presso gli uffici camerali, per essere pagato presso tutti gli sportelli fisici e virtuali accreditati (home banking, banche, bancomat abilitati, tabaccherie, etc). Nel caso di sostituzione entro 6 mesi dalla data di rilascio della carta tachigrafica per difetto della stessa non sono invece applicati diritti di segreteria; oltre tale termine, la sostituzione per difetto è soggetta al pagamento di **€ 17,00**.

A chi rivolgersi

Ufficio Carte tachigrafiche

- Sassari, Via Roma 74
- Dott. Massimo Carboni +39 079 2080328
- Rag. Maria Lucia Medas +39 079 2080318
- Dott.ssa Paola Grimaldi +39 079 2080232

Ultima modifica

Ven, 03/10/2025 - 15:46